



Bruxelles, 20 novembre 2018
(OR. en)

14095/18

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0043(COD)**

**CODEC 1951
PECHE 459
PE 164**

NOTA INFORMATIVA

Origine: Segretariato generale del Consiglio
Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock
- Risultati dei lavori del Parlamento europeo
(Strasburgo, 12 - 15 novembre 2018)

I. INTRODUZIONE

La relatrice, Ruža TOMAŠIĆ (ECR, HR), ha presentato, a nome della commissione per la pesca, una relazione sulla proposta di regolamento. La relazione conteneva 84 emendamenti (emendamenti 1-84) alla proposta.

I gruppi politici hanno inoltre presentato i seguenti emendamenti: il gruppo S&D ha presentato 5 emendamenti (93, 94, 95, 96, 97), il gruppo ALDE ha presentato 5 emendamenti (88, 89, 90, 91, 92), il gruppo ECR ha presentato 3 emendamenti (85, 86, 87), e il gruppo Verts/ALE ha presentato 14 emendamenti (98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 e 111).

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 13 novembre 2018, la plenaria ha adottato gli emendamenti 1-6, 8-45, 47-78, 80-82, 84, 86-87, 99 e 104 alla proposta di regolamento.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock (COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0097),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0095/2017),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017²,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la pesca e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0337/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

² GU C 288 del 31.8.2017, pag. 68.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La politica comune della pesca (PCP) dovrebbe contribuire alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e, in particolare, al conseguimento di un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.³

³ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

Emendamento

(1) La politica comune della pesca (PCP) dovrebbe contribuire alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e, in particolare, al conseguimento di un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³, **e di uno stato di conservazione soddisfacente per le specie e gli habitat conformemente alla direttiva del Consiglio 92/43/CEE^{3 bis} e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{3 ter}.**

³ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

^{3 bis} **Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).**

^{3 ter} **Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).**

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) In occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile svoltosi a New York nel 2015, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati, entro il 2020, a regolamentare efficacemente il prelievo delle risorse e a porre fine alla pesca eccessiva, alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e alle pratiche di pesca distruttive, nonché ad attuare piani di gestione basati su dati scientifici, al fine di ricostituire gli stock ittici nel più breve tempo possibile riportandoli almeno a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile determinato in base alle loro caratteristiche biologiche.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ stabilisce le norme della PCP conformemente agli obblighi internazionali dell'Unione. La PCP prevede, tra gli altri, i seguenti obiettivi: garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine, applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e attuare l'approccio ecosistemico nella gestione della pesca.

⁴ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio

Emendamento

(2) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ stabilisce le norme della PCP conformemente agli obblighi internazionali dell'Unione. La PCP prevede, tra gli altri, i seguenti obiettivi: garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale, **economico e sociale** nel lungo termine, applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e attuare l'approccio ecosistemico nella gestione della pesca.

⁴ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013, per garantire una gestione della pesca basata sui migliori pareri scientifici disponibili è necessario disporre di serie di dati armonizzati, affidabili e precisi.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Il Mare Adriatico è un'importante sotto-regione del Mediterraneo, che totalizza circa un terzo del valore totale degli sbarchi.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) I piani di gestione attuati e le misure tecniche introdotte nel 2016 dovrebbero produrre effetti sugli stock e devono essere analizzati e tenuti in considerazione in sede di definizione del piano pluriennale per gli stock di pelagici nella regione.

Emendamento 99

Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo)

(4 ter) *L'introduzione di un approccio di migrazione minima richiede modifiche al campionamento biologico e ai protocolli di ricerca, il che richiederà tempo e pertanto un periodo di transizione prima che tale approccio possa essere attuato.*

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 5

(5) Le misure di gestione vigenti per i piccoli pelagici nel Mare Adriatico vertono sull'accesso alle acque, sul controllo dello sforzo di pesca e su misure tecniche volte a disciplinare l'uso degli attrezzi da pesca. ***I pareri scientifici indicano che il controllo delle catture è il mezzo più appropriato per adeguare la mortalità per pesca e che consentirebbe una gestione più efficace dei piccoli pelagici.***⁶

(5) Le misure di gestione vigenti per i piccoli pelagici nel Mare Adriatico vertono sull'accesso alle acque, sul controllo dello sforzo di pesca e su misure tecniche volte a disciplinare l'uso degli attrezzi da pesca.

⁶ *Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) - Valutazione degli stock del Mediterraneo - parte 2 (CSTEP- 11-14).*

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 6

(6) Per realizzare gli obiettivi della PCP occorre adottare una serie di misure di conservazione, eventualmente combinate tra loro, quali piani pluriennali, ***misure***

(6) Per realizzare gli obiettivi della PCP occorre adottare una serie di misure di conservazione, eventualmente combinate tra loro, quali piani pluriennali e ***misure***

tecniche e disposizioni riguardanti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.

tecniche.

Emendamento 9

**Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) *La pesca di piccoli pelagici nel Mar Adriatico, in particolare nelle sottozone geografiche 17 e 18, ha importanti conseguenze socioeconomiche per la sussistenza e il futuro delle comunità costiere degli Stati membri.*

Emendamento 10

**Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) *In linea con i principi e gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) e conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno ricorrere alla regionalizzazione per adottare e attuare misure che tengano conto delle specificità di ciascuna zona di pesca e ne salvaguardino le condizioni ambientali.*

Emendamento 11

**Proposta di regolamento
Considerando 6 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(6 quater) *Le possibilità di pesca dovrebbero essere attribuite secondo i principi indicati all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, utilizzando criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico. Le possibilità di pesca*

dovrebbero altresì essere distribuite equamente tra i vari segmenti della pesca, includendo la pesca tradizionale e quella artigianale. Gli Stati membri, inoltre, dovrebbero fornire incentivi ai pescherecci che impiegano attrezzi da pesca selettivi o tecniche di pesca dall'impatto ambientale ridotto.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) A norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali devono essere basati **su** pareri scientifici, tecnici ed economici e contenere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili associati a scadenze precise, valori di riferimento per la conservazione e misure di salvaguardia.

Emendamento

(7) A norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali devono essere basati **sui migliori** pareri scientifici, tecnici ed economici **disponibili** e contenere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili associati a scadenze precise, valori di riferimento per la conservazione, **obiettivi di conservazione e misure tecniche per l'attuazione dell'obbligo di sbarco, nonché misure volte a evitare e ridurre nella maggior misura possibile le catture accidentali** e misure di salvaguardia.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il piano pluriennale dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP, e in particolare a **conseguire** e mantenere l'MSY **per gli stock considerati**, instaurare un settore della pesca sostenibile e fornire un quadro di gestione efficace.

Emendamento

(8) Il piano pluriennale dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP, e in particolare a **ricostituire** e mantenere **gli stock ittici al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre** l'MSY, **attuare l'obbligo di sbarco**, instaurare un settore della pesca sostenibile e fornire un quadro di gestione efficace.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Il presente regolamento non dovrebbe considerarsi un precedente per altri piani pluriennali nel Mar Mediterraneo, salvo altrimenti previsto.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) Un piano pluriennale dovrebbe sempre trovare un equilibrio tra il risultato conseguibile, tenuto conto delle scadenze, e le conseguenze socioeconomiche.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) In linea con l'approccio ecosistemico, **oltre al descrittore legato alla pesca di cui alla** direttiva 2008/56/CE, ai fini della gestione della pesca vanno presi in considerazione i descrittori qualitativi 1, 4 e 6 contenuti nell'allegato I della direttiva.

(10) In linea con l'approccio ecosistemico, **il piano dovrebbe altresì contribuire al conseguimento di un buono stato ecologico, come stabilito nella** direttiva 2008/56/CE, e ai fini della gestione della pesca vanno presi in considerazione i descrittori qualitativi 1, 4 e 6 contenuti nell'allegato I della direttiva. **Il piano dovrebbe inoltre contribuire al conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente per gli habitat e le specie, come previsto rispettivamente dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{7 bis} e dalla direttiva 92/43/CE del Consiglio^{7 ter}.**

^{7 bis} **Direttiva 2009/147/CE del Parlamento**

europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

^{7 ter} Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che le possibilità di pesca siano assegnate conformemente agli obiettivi stabiliti nei piani pluriennali.

Emendamento

soppresso

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) È opportuno stabilire un tasso-obiettivo di mortalità per pesca (F) che corrisponda all'obiettivo di conseguire e mantenere l'MSY a intervalli di valori compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (FMSY). Tali intervalli, basati *su* pareri scientifici, sono necessari a consentire una certa flessibilità per tener conto dell'evoluzione dei pareri scientifici, contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco e tenere conto delle caratteristiche delle attività di pesca multispecifica. Gli intervalli FMSY sono stati calcolati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5% rispetto

Emendamento

(12) È opportuno stabilire un tasso-obiettivo di mortalità per pesca (F) che corrisponda all'obiettivo di conseguire e mantenere l'MSY a intervalli di valori compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (FMSY). Tali intervalli, basati *sui migliori* pareri scientifici *disponibili*, sono necessari a consentire una certa flessibilità per tener conto dell'evoluzione dei pareri scientifici, contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco e tenere conto delle caratteristiche delle attività di pesca multispecifica. Gli intervalli FMSY sono stati calcolati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP)^{7 quater}. ***In base al piano, essi sono calcolati*** in modo che il rendimento a lungo termine non subisca

all'MSY⁸. Inoltre, al limite superiore dell'intervallo si applica un tetto massimo, in modo che la probabilità che lo stock scenda al di sotto della Blim non sia superiore al 5%.

⁸ *Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) – Stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico. Valutazioni per il Mediterraneo, parte 1 (CSTEP-15-14). [Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 pp.] [La seconda parte di questo riferimento non sembra corretta. OPOCE, si prega di verificare.]*

una riduzione superiore al 5 % rispetto all'MSY. Inoltre, al limite superiore dell'intervallo si applica un tetto massimo, in modo che la probabilità che lo stock scenda al di sotto della Blim non sia superiore al 5%.

^{7 quater} *Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) – Stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico. Valutazioni per il Mediterraneo, parte 1 (CSTEP-15-14). [Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 pp.] [La seconda parte di questo riferimento non sembra corretta. OPOCE, si prega di verificare.]*

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Ai fini *della fissazione delle possibilità di pesca*, è opportuno stabilire una soglia per gli intervalli FMSY in condizioni di utilizzo normale e, purché lo stato dello stock interessato sia considerato soddisfacente, un limite più elevato per alcuni casi. Dovrebbe essere possibile fissare *possibilità di pesca in corrispondenza del limite* più elevato solo se, sulla base di prove o pareri scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al presente regolamento nella pesca multispecifica o per evitare danni a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock oppure *al fine di limitare le fluttuazioni da un anno all'altro delle possibilità di pesca*.

Emendamento

(13) Ai fini *del conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale, l'obiettivo specifico per ciascuna specie dovrebbe essere il valore SSBpa*. Dovrebbe essere possibile fissare *un obiettivo specifico* più elevato solo se, sulla base di prove o pareri scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al presente regolamento nella pesca multispecifica o per evitare danni a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock oppure *qualora uno degli stock di piccoli pelagici si trovi al di sotto del valore SSBlim*.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) **Per gli stock per i quali sono disponibili, e ai** fini dell'applicazione di misure di salvaguardia, è necessario stabilire valori di riferimento per la conservazione espressi come *MSY Btrigger* e *Blim* per *l'acciuga e la sardina*. Se gli stock scendono al di sotto dell'*MSY Btrigger*, **la mortalità per pesca dovrebbe essere ridotta a un livello inferiore all'*FMSY*.**

Emendamento

(15) **Ai** fini dell'applicazione di misure di salvaguardia, è necessario stabilire valori di riferimento per la conservazione espressi come *SSBlim* e *SSBpa* per **i piccoli pelagici**. Se gli stock scendono al di sotto del valore *SSBlim*, **si dovrebbero adottare adeguate misure correttive per contribuire a riportare rapidamente lo stock interessato a livelli superiori al *SSBpa*.**

Emendamento 21

**Proposta di regolamento
Considerando 16**

Testo della Commissione

(16) **È opportuno attuare ulteriori misure di salvaguardia nel caso in cui le dimensioni dello stock scendano al di sotto del valore di riferimento *Blim*. Le misure di salvaguardia dovrebbero includere la riduzione delle possibilità di pesca e misure specifiche di conservazione quando i pareri scientifici indicano che uno stock è a rischio. Tali misure dovrebbero essere integrate, se del caso, da altre misure, quali misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013.**

Emendamento

soppresso

Emendamento 22

**Proposta di regolamento
Considerando 17**

Testo della Commissione

(17) Agli stock per i quali non sono

Emendamento

(17) Agli stock per i quali non sono

disponibili valori di riferimento si dovrebbe applicare l'approccio precauzionale. ***Nel caso specifico di stock prelevati come catture accessorie, in mancanza di pareri scientifici sui livelli minimi di biomassa riproduttiva di tali stock, è opportuno adottare misure specifiche di conservazione quando i pareri scientifici indicano che sono necessarie misure correttive.***

disponibili valori di riferimento si dovrebbe applicare l'approccio precauzionale.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Per consentire l'attuazione dell'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere misure di gestione supplementari. Tali misure dovrebbero essere stabilite mediante atti delegati.

Emendamento

(18) Per consentire l'attuazione dell'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere misure di gestione supplementari, ***in particolare misure atte a eliminare gradualmente i rigetti, a contare i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione nonché a ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare gli effetti negativi delle attività di pesca sull'ambiente marino.*** Tali misure dovrebbero essere stabilite mediante atti delegati.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) Lo CSTEP ed esperti indipendenti hanno ricevuto e sottoposto a revisione una raccomandazione congiunta di Croazia, Italia e Slovenia (gruppo ad alto livello Adriatica) e uno studio sulle caratteristiche tecniche dei ciancioli e sul loro impatto sulle comunità demersali. È pertanto opportuno prevedere una deroga all'articolo 13,

paragrafo 3, secondo comma e all'allegato II, punto 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) *Quando i pareri scientifici indicano che la pesca ricreativa ha un impatto significativo sulla mortalità per pesca di un determinato stock, il Consiglio dovrebbe tenerne conto. A tal fine, il Consiglio dovrebbe poter stabilire un totale ammissibile di catture (TAC) per le catture commerciali che tenga in considerazione il volume delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa e/o adottare altre misure che limitino la pesca ricreativa, quali limiti di cattura e periodi di divieto.*

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Il piano dovrebbe anche prevedere l'adozione, mediante atti delegati, di talune misure tecniche di accompagnamento per contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare per quanto riguarda la protezione del novellame, o per migliorare la selettività.

(20) Il piano dovrebbe anche prevedere l'adozione, mediante atti delegati, di talune misure tecniche, **temporali e spaziali**, di accompagnamento, **che tengano conto dei migliori pareri scientifici disponibili**, per contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare per quanto riguarda la protezione del novellame, o per migliorare la selettività.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) *Nel definire le misure tecniche derivanti dal piano pluriennale o da atti*

delegati adottati a norma dello stesso, è necessario salvaguardare gli attrezzi da pesca artigianali che si rifanno a pratiche storiche e radicate nelle comunità di pescatori.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Al fine di consentire al settore di far fronte alle misure di riduzione dello sforzo di pesca e la conseguente contrazione dei redditi per le imprese e per i marittimi, è opportuno prevedere vie prioritarie di accesso ad adeguate misure di sostegno a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio^{9 bis}.

^{9 bis} *Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).*

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 ter) Al fine di garantire un'attuazione coerente con le ricadute socioeconomiche, è pertanto opportuno prevedere, da un lato, deroghe ai limiti temporali di durata delle misure di arresto temporaneo di cui all'articolo 33 del

regolamento (UE) n. 508/2014, contemplando unicamente i pescherecci che rientrano nel presente piano pluriennale e, dall'altro, consentire la riapertura delle misure di arresto definitivo di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 508/2014 e l'accesso a tali misure per i medesimi pescherecci.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Poiché nel Mare Adriatico le imbarcazioni adibite alla cattura di piccoli pelagici tendono a effettuare bordate di breve durata, è opportuno adeguare il ricorso alla notifica preventiva previsto all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 disponendo che le notifiche preventive siano presentate almeno ***un'ora e mezza*** prima dell'ora stimata di arrivo in porto. Tuttavia, tenuto conto dell'effetto limitato di bordate di pesca che interessano piccoli quantitativi di pesce degli stock considerati, è opportuno stabilire una soglia per tali notifiche preventive, quando tali imbarcazioni hanno a bordo almeno una tonnellata di ***acciughe o di sardine***.

Emendamento

(22) Poiché nel Mare Adriatico le imbarcazioni adibite alla cattura di piccoli pelagici tendono a effettuare bordate di breve durata, è opportuno adeguare il ricorso alla notifica preventiva previsto all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 disponendo che le notifiche preventive siano presentate almeno ***mezz'ora*** prima dell'ora stimata di arrivo in porto. Tuttavia, tenuto conto dell'effetto limitato di bordate di pesca che interessano piccoli quantitativi di pesce degli stock considerati, è opportuno stabilire una soglia per tali notifiche preventive, quando tali imbarcazioni hanno a bordo almeno una tonnellata di ***piccoli pelagici***.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) È opportuno stabilire, per le catture di ***acciuga e sardina***, soglie oltre le quali i pescherecci sono tenuti a effettuare sbarchi in un porto designato o in un luogo in prossimità della costa, in conformità dell'articolo 43 del regolamento (CE)

Emendamento

(24) È opportuno stabilire, per le catture di ***piccoli pelagici***, soglie oltre le quali i pescherecci sono tenuti a effettuare sbarchi in un porto designato o in un luogo in prossimità della costa, in conformità dell'articolo 43 del regolamento (CE)

n. 1224/2009. Inoltre, nel designare tali porti o luoghi in prossimità della costa, gli Stati membri dovrebbero applicare i criteri di cui all'articolo 43, paragrafo 5, del suddetto regolamento in modo da garantire un controllo efficace.

n. 1224/2009. Inoltre, nel designare tali porti o luoghi in prossimità della costa, gli Stati membri dovrebbero applicare i criteri di cui all'articolo 43, paragrafo 5, del suddetto regolamento in modo da garantire un controllo efficace.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, nonché di garantire la flessibilità e permettere l'evoluzione di talune misure, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto concerne l'integrazione del presente regolamento con *misure correttive per la conservazione dello sgombrato e del sugarello, l'attuazione* dell'obbligo di sbarco e *le* misure tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, per assicurare pari opportunità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

Emendamento

(25) Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, nonché di garantire la flessibilità e permettere l'evoluzione di talune misure, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto concerne l'integrazione del presente regolamento con *riguardo all'attuazione* dell'obbligo di sbarco e *alle* misure tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, per assicurare pari opportunità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno adottare disposizioni per la valutazione periodica, da parte della Commissione, dell'adeguatezza ed efficacia dell'applicazione del presente regolamento. Tale valutazione dovrebbe seguire e basarsi su una valutazione periodica del piano basata su pareri scientifici. Il piano dovrebbe essere valutato ogni cinque anni. Tale periodo consente di completare l'attuazione dell'obbligo di sbarco e di adottare e attuare misure regionalizzate e di dimostrarne gli effetti sugli stock e sull'attività di pesca. Si tratta inoltre del periodo minimo richiesto dagli organismi scientifici.

Emendamento

(26) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno adottare disposizioni per la valutazione periodica, da parte della Commissione, dell'adeguatezza ed efficacia dell'applicazione del presente regolamento. Tale valutazione dovrebbe seguire e basarsi su una valutazione periodica del piano basata su pareri scientifici. Il piano dovrebbe essere valutato ***tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente*** ogni cinque anni. Tale periodo consente di completare l'attuazione dell'obbligo di sbarco e di adottare e attuare misure regionalizzate e di dimostrarne gli effetti sugli stock e sull'attività di pesca. Si tratta inoltre del periodo minimo richiesto dagli organismi scientifici.

Emendamento 34

**Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) Al fine di sostenere i pescatori nell'attuazione delle misure previste dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero fare il più ampio uso possibile delle misure disponibili a norma del regolamento (UE) n. 508/2014. È opportuno precisare che le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del presente regolamento possono essere ritenute ammissibili al sostegno a titolo del regolamento (UE) n. 508/2014, al fine di tener conto degli aspetti socioeconomici del presente regolamento. È inoltre opportuno prevedere una deroga, per i pescherecci interessati dal presente piano pluriennale, dai periodi durante i quali può essere accordato il sostegno nonché dal limite massimo del contributo

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il presente regolamento si applica agli stock di acciuga (*Engraulis encrasicolus*) e di sardina (*Sardina pilchardus*) nel Mare Adriatico ("**gli stock considerati**") e alle attività di pesca **che sfruttano** tali stock. **Esso** si applica inoltre alle catture accessorie di sgombro (*Scomber spp.*) e di sugarello (*Trachurus spp.*) nel Mare Adriatico effettuate nella pesca **di uno o di entrambi gli stock considerati**.

Emendamento

2. Il presente regolamento si applica agli stock di acciuga (*Engraulis encrasicolus*) e di sardina (*Sardina pilchardus*) nel Mare Adriatico (**i "piccoli pelagici"**) e alle attività di pesca **aventi come specie bersaglio** tali stock. **Ai fini dell'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il presente regolamento** si applica inoltre alle catture accessorie di sgombro (*Scomber spp.*) e di sugarello (*Trachurus spp.*) nel Mare Adriatico effettuate nella pesca **dei piccoli pelagici**.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) "avente come specie bersaglio": quando le sardine o le acciughe rappresentano almeno il 50% delle catture in peso vivo;

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) "**stock di piccoli pelagici**": gli stock **di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del**

Emendamento

(c) "**piccoli pelagici**": gli stock di **sardina (*Sardina pilchardus*) e di acciuga**

*presente regolamento o qualsiasi
combinazione di tali stock;*

(Engraulis encrasicolus);

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) "migliori pareri scientifici disponibili": i pareri scientifici accessibili al pubblico supportati dai dati e dai metodi scientifici più aggiornati, che sono stati formulati o sottoposti a un esame inter pares da un organismo scientifico unionale o internazionale indipendente, riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale, come il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), e che rispettano i requisiti di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) "intervallo FMSY": un intervallo di valori in cui tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro i limiti di tale intervallo indicati in modo scientifico, in situazioni di pesca multispecifica e in base a pareri scientifici, danno luogo a lungo termine al rendimento massimo sostenibile (MSY), nelle condizioni ambientali medie esistenti, senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo degli stock considerati;

soppresso

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) "giornata di pesca": periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale un peschereccio è dedito all'attività di pesca, ossia all'attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca, secondo la definizione di cui all'articolo 4, punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013; .

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d ter) "SSBlim": il valore di riferimento per la biomassa dello stock riproduttore al di sotto del quale devono essere adottate misure correttive di gestione per garantire la ricostituzione dello stock a un livello che rientri nei limiti di sicurezza biologica;

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d quater) "SSBpa": il valore precauzionale di riferimento per la biomassa dello stock riproduttore al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione per garantire la

ricostituzione dello stock a un livello che rientri nei limiti di sicurezza biologica;

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) "MSY Btrigger": il valore di riferimento della biomassa dello stock riproduttore al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine l'MSY;

Emendamento

soppresso

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il piano pluriennale contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, **in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie sfruttate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY.**

Emendamento

1. Il piano pluriennale contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli sviluppi o le modifiche del piano

pluriennale tengono conto degli aspetti socioeconomici conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il piano pluriennale contribuisce a **eliminare** i rigetti in mare evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture indesiderate, e concorre all'attuazione dell'obbligo di sbarco stabilito all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie soggette a limiti di cattura e a cui si applica il presente regolamento.

Emendamento

3. Il piano pluriennale contribuisce a **ridurre** i rigetti in mare evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture indesiderate, e concorre all'attuazione dell'obbligo di sbarco stabilito all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie soggette a limiti di cattura e a cui si applica il presente regolamento.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il piano pluriennale applica l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. Esso è coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020, stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.

Emendamento

4. Il piano pluriennale applica l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino, **in particolare sugli habitat vulnerabili e le specie protette, inclusi mammiferi e uccelli marini e rettili**, siano ridotti al minimo **e, ove possibile, eliminati**. Esso è coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020, stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, **nonché con gli obiettivi e le disposizioni di cui alla direttiva 2009/147/CE e alla direttiva 92/43/CEE**.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Le misure adottate nell'ambito del piano sono conformi ai migliori pareri scientifici disponibili.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Capo 2 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

OBIETTIVI SPECIFICI, MISURE DI SALVAGUARDIA E MISURE SPECIFICHE

OBIETTIVI **SOCIOECONOMICI** SPECIFICI, MISURE DI SALVAGUARDIA E MISURE SPECIFICHE

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Obiettivi specifici per *l'acciuga e la sardina*

Obiettivi specifici per *i piccoli pelagici*

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. ***Il tasso-obiettivo di mortalità per pesca deve essere raggiunto*** quanto prima, ***e in modo progressivo, entro il 2020 per gli stock considerati, e deve essere*** successivamente ***mantenuto negli intervalli di*** valori di cui all'allegato I e in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

1. ***I valori-obiettivo di riferimento relativi ai piccoli pelagici devono essere raggiunti*** quanto prima ed essere successivamente ***mantenuti al di sopra dei*** valori di cui all'allegato I e in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le **possibilità** di **pesca rispettano gli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca** indicati nell'allegato I, colonna A, del presente regolamento.

Emendamento

2. Le **misure di gestione per i piccoli pelagici rispettano i valori-obiettivo di riferimento** indicati nell'allegato I, colonna A, del presente regolamento.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le **possibilità di pesca** possono **essere fissate a** livelli corrispondenti a **livelli di mortalità per pesca inferiori** a quelli di cui all'allegato I, colonna A.

Emendamento

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le **misure di gestione** possono **perseguire** livelli corrispondenti a **valori superiori** a quelli di cui all'allegato I, colonna A, **se:**

a) **sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;**

b) **sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock; oppure**

c) **uno degli stock di piccoli pelagici è al di sotto del valore di riferimento indicato nell'allegato I, colonna B.**

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. **In deroga ai paragrafi 2 e 3, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate conformemente agli**

Emendamento

soppresso

intervalli di mortalità per pesca indicati nell'allegato I, colonna B, a condizione che lo stock interessato sia al di sopra del valore minimo di riferimento per la biomassa riproduttiva di cui all'allegato II, colonna A:

(a) se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;

(b) se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock, oppure

(c) per limitare a un massimo del 20% le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Quando i pareri scientifici indicano che la pesca ricreativa ha un impatto significativo sulla mortalità per pesca di un determinato stock, il Consiglio ne tiene conto e può limitare la pesca ricreativa al momento di fissare le possibilità di pesca al fine di evitare di superare l'obiettivo complessivo della mortalità per pesca.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

Obiettivi socioeconomici

Al fine di tener conto degli obiettivi socioeconomici di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera f), del regolamento (UE) n. 1380/2013, nell'applicazione delle

misure tecniche e di conservazione previste dal presente regolamento gli Stati membri fanno ampio uso delle pertinenti misure di cui al regolamento (UE) n. 508/2014.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I valori di riferimento per la conservazione espressi come livelli minimi e livelli limite della biomassa dello stock riproduttore, **che devono essere** applicati per salvaguardare la piena capacità riproduttiva degli stock considerati, **sono definiti all'allegato II.**

Emendamento

1. I valori di riferimento per la conservazione espressi come livelli minimi e livelli limite della biomassa dello stock riproduttore **sono** applicati per salvaguardare la piena capacità riproduttiva degli stock considerati.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Tre anni dopo l'applicazione delle misure di gestione di cui all'articolo 6, paragrafo 1 bis, si procede attraverso ricerche scientifiche alla verifica dell'efficacia delle misure adottate, in particolare per quanto concerne gli stock oggetto del presente regolamento e la pesca che sfrutta tali stock.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno **degli stock considerati** è inferiore al valore minimo di riferimento per la biomassa dello stock riproduttore stabilito

Emendamento

2. Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno **dei piccoli pelagici** è inferiore al valore minimo di riferimento per la biomassa dello stock riproduttore stabilito

nell'allegato *II*, colonna *A*, del presente regolamento, vengono adottate tutte le misure correttive adeguate per *assicurare* un rapido ritorno *dello stock considerato* a livelli superiori *a quelli in grado di produrre l'MSY*. In particolare, in deroga all'articolo 4, *paragrafi 2 e 4*, del presente regolamento, le *possibilità di pesca per gli stock considerati* sono *fissate a un livello compatibile con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo definito nell'allegato I, colonna B, del presente regolamento*, tenendo conto del calo della biomassa di tale stock.

nell'allegato *I*, colonna *B*, del presente regolamento, vengono adottate tutte le misure correttive adeguate per *contribuire* a un rapido ritorno *dei piccoli pelagici* a livelli superiori *al valore di riferimento figurante nell'allegato I, colonna A*. In particolare, in deroga all'articolo 4, *paragrafo 2, e in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3*, del presente regolamento, le *misure di gestione* sono *adeguate* tenendo conto del calo della biomassa di tale stock.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di *uno degli stock considerati* è inferiore al valore limite di riferimento per la biomassa dello stock riproduttore (*Blim*) stabilito nell'allegato *II*, colonna *A*, del presente regolamento, vengono adottate tutte le misure correttive adeguate per *assicurare* un rapido ritorno *dello stock considerato* a livelli superiori *a quelli in grado di produrre l'MSY*. In particolare, tali misure correttive possono comprendere, in deroga all'articolo 2, *paragrafi 2 e 4*, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock considerato e *l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca*.

Emendamento

3. Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di *entrambi gli stock di piccoli pelagici* è inferiore al valore limite di riferimento per la biomassa dello stock riproduttore (*SSBlim*) stabilito nell'allegato *I*, colonna *B*, del presente regolamento, vengono adottate tutte le misure correttive adeguate per *contribuire* a un rapido ritorno *dei due stock* a livelli superiori *al valore di riferimento figurante nell'allegato I, colonna A*. In particolare, tali misure correttive possono comprendere, in deroga all'articolo 4, *paragrafo 2*, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock considerato e *altre misure di gestione adeguate*.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 6

Testo della Commissione

Quando i pareri scientifici indicano che è

Emendamento

1. Quando i pareri scientifici indicano

necessaria un'azione correttiva per la conservazione *degli stock di* piccoli pelagici *di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento* o, *nel caso dell'acciuga e della sardina*, quando la biomassa riproduttiva di uno di tali stock per un determinato anno è inferiore ai valori di riferimento per la conservazione stabiliti nell'allegato *II*, colonna *A*, del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 del presente regolamento e dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 *per quanto riguarda:*

- (a) le caratteristiche degli attrezzi da pesca, in particolare la dimensione di maglia, la costruzione dell'attrezzo, le dimensioni dell'attrezzo o l'utilizzo di dispositivi di selettività per garantire o migliorare la selettività;*
- (b) l'utilizzo degli attrezzi da pesca e la profondità di utilizzo dell'attrezzo per garantire o migliorare la selettività;*
- (c) il divieto o la limitazione delle attività di pesca in zone specifiche per proteggere i riproduttori e il novellame, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di specie non bersaglio;*
- (d) il divieto o la limitazione delle attività di pesca o dell'uso di determinati tipi di attrezzi in periodi specifici per proteggere i riproduttori, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di specie non bersaglio;*
- (e) le taglie minime di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame;*
- (f) altre caratteristiche correlate alla selettività.*

che è necessaria un'azione correttiva per la conservazione *dei* piccoli pelagici o quando la biomassa riproduttiva di uno di tali stock per un determinato anno è inferiore ai valori di riferimento per la conservazione stabiliti nell'allegato *I*, colonna *B*, del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, per raggiungere gli obiettivi specifici fissati all'articolo 4, sono applicate le seguenti misure per il periodo 2019-2022:

a) nel 2019 il limite di cattura per i piccoli pelagici è fissato al livello delle catture del 2014; a partire dal 2020 i limiti di cattura per i piccoli pelagici per lo Stato membro interessato sono ridotti gradualmente ogni anno del 4 % rispetto all'anno precedente, fino al 2022; tuttavia la riduzione non si applica se nell'anno precedente il totale delle catture di ciascuno Stato membro interessato è inferiore di oltre il 2 % al livello delle catture del 2014;

b) lo sforzo di pesca dei pescherecci aventi come specie bersaglio i piccoli pelagici non supera le 180 giornate di pesca all'anno e le 20 giornate di pesca al mese, con un massimo di 144 giornate di pesca all'anno per le sardine e un massimo di 144 giornate di pesca all'anno per le acciughe;

c) ogni anno sono attuati divieti spazio-temporali per proteggere le zone di riproduzione e crescita; tali divieti, per i diversi tipi di attrezzi da pesca, riguardano l'intera distribuzione dei piccoli pelagici nel Mare Adriatico, per periodi non inferiori a 15 giorni consecutivi e fino a un massimo di 30 giorni consecutivi; i divieti sono attuati nei seguenti periodi:

i) per la sardina, dal 1° ottobre al 31 marzo, e

ii) per l'acciuga, dal 1° aprile al 30 settembre;

d) per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri si attuano, separatamente per ciascun tipo di attrezzo da pesca, ulteriori divieti per periodi non inferiori a sei mesi; tali divieti riguardano

almeno il 30 % della zona identificata come zona di riproduzione o zona importante per la protezione di giovani classi di età dei pesci (nelle acque territoriali e nelle acque interne);

e) la capacità globale della flotta di pescherecci operanti con reti da traino e a circuizione che pescano attivamente gli stock di piccoli pelagici non supera la capacità della flotta attiva registrata nel 2014 in termini di stazza lorda e/o di tonnellaggio di stazza lorda, potenza del motore (kW) e numero di imbarcazioni.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Fatto salvo il paragrafo 1 bis, per garantire la stabilità e limitare le variazioni nelle misure di gestione, la durata dei divieti di cui ai punti c) e d) dello stesso paragrafo non varia di più del 10 % tra due anni consecutivi.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 bis

Misure tecniche

- 1. Ai fini del presente regolamento, non si applicano l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e l'allegato II, punto 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.*
- 2. Ai fini del presente regolamento, la lunghezza massima delle reti a circuizione (ciancioli e reti a circuizione senza*

chiusura) è limitata a 600 metri, con altezza della rete pari al massimo a un terzo della lunghezza.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo **15 del presente regolamento e all'articolo** 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda:

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda:

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera a

Testo della Commissione

(a) le esenzioni dall'applicazione dell'obbligo di sbarco per le specie per le quali **prove scientifiche** dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, al fine di facilitare l'attuazione dell'obbligo di sbarco, e

Emendamento

(a) le esenzioni dall'applicazione dell'obbligo di sbarco per le specie per le quali **i migliori pareri scientifici disponibili** dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, al fine di facilitare l'attuazione dell'obbligo di sbarco, e

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera d

Testo della Commissione

(d) **la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione, al fine di garantire la protezione del novellame.**

Emendamento

soppresso

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la notifica preventiva di cui a tale articolo è presentata almeno **un'ora e mezza** prima dell'ora stimata di arrivo in porto. Le autorità competenti degli Stati membri costieri possono, caso per caso, autorizzare l'ingresso anticipato nel porto.

Emendamento

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la notifica preventiva di cui a tale articolo è presentata almeno **mezz'ora** prima dell'ora stimata di arrivo in porto. Le autorità competenti degli Stati membri costieri possono, caso per caso, autorizzare l'ingresso anticipato nel porto.

Emendamento 77

**Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. L'obbligo di notifica preventiva si applica ai comandanti dei pescherecci dell'Unione aventi a bordo almeno **una tonnellata** di acciughe o **una tonnellata** di sardine.

Emendamento

2. L'obbligo di notifica preventiva si applica ai comandanti dei pescherecci dell'Unione aventi a bordo almeno **due tonnellate** di acciughe o **due tonnellate** di sardine. **Tali quantitativi sono conteggiati al netto delle catture di cui all'articolo 15, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1380/2013.**

Emendamento 78

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1224/2009 i comandanti di tutti i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiori a 12 metri trasmettono le informazioni di cui all'articolo 14 del medesimo regolamento prima dell'inizio delle operazioni di sbarco.

Emendamento 80

**Proposta di regolamento
Articolo 14**

Testo della Commissione

Emendamento

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del

Tre anni dopo l'entrata in vigore del

presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione dell'impatto del piano pluriennale per gli stock cui si applica il presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock. La Commissione trasmette i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione dell'impatto del piano pluriennale per gli stock cui si applica il presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock. La Commissione trasmette i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio **e, se del caso, presenta una proposta di modifica del presente regolamento.**

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite **nel presente articolo.**

Emendamento

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite **all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.**

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 bis

Sostegno del FEAMP

1. Le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del piano pluriennale sono considerate un arresto temporaneo delle attività di pesca ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 508/2014.

2. In deroga all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014, sino al 31 dicembre 2020 la durata massima del sostegno a norma del medesimo regolamento è di nove mesi per i pescherecci cui si applicano i divieti spazio-temporali previsti dal presente

regolamento.

3. Al fine di garantire l'attuazione del paragrafo 2 del presente articolo, in deroga all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014 è possibile aumentare il contributo finanziario complessivo a titolo del FEAMP oltre al limite del 15 % fissato in tale articolo.

4. Nell'attuazione delle azioni previste all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 508/2014 è accordata la priorità ai pescatori interessati dall'attuazione delle misure contenute nel presente piano pluriennale.

5. Sino al 31 dicembre 2020, in deroga al termine di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 508/2014, i pescherecci che hanno sospeso ogni attività di pesca in seguito alle misure di contrazione dello sforzo di pesca di cui al presente regolamento possono essere ammissibili al sostegno per l'arresto definitivo di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 508/2014.

Emendamento 86

Proposta di regolamento Allegato I – sottotitolo 2

Testo della Commissione

(di cui *all'articolo 4*)

Emendamento

(di cui *agli articoli 4 e 5*)

Emendamento 87

Proposta di regolamento Allegato I – tabella 1

Testo della Commissione

Stock	<i>Intervallo di tassi-obiettivo di mortalità per pesca compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (F_{MSY})</i>	
	Colonna A	Colonna B
Acciuga	<i>0,23 – 0,30</i>	<i>0,30 – 0,364</i>
Sardina	<i>0,065 – 0,08</i>	<i>0,08 – 0,11</i>

Emendamento

Stock	<i>Valori-obiettivo di riferimento per i piccoli pelagici</i>	
	Colonna A	Colonna B
Acciuga	<i>SSBpa</i>	<i>SSBlim</i>
Sardina		<i>SSBlim</i>

Emendamento 84

**Proposta di regolamento
Allegato II**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
<i>[...]</i>	<i>soppresso</i>